



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LAGRANGIA"

Liceo Classico - Liceo Musicale - Liceo Delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale - Liceo Linguistico - Liceo Artistico



# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 modificato e integrato dal DPR n° 235 del 21.11.2007)



**Allegato n.1** del Regolamento di Istituto

## GLI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO

Preso atto dei principi fondamentali che devono regolare la vita della comunità scolastica, principi indicati nell'art. 1 del d.p.r. n. 249 del 24/06/1998, Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, che qui di seguito si richiamano integralmente in premessa, deliberano il seguente regolamento di disciplina, previa determinazione dei sottoelencati criteri generali.

### **VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla costituzione e dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano;
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva;
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del d.p.r. n. 249 del 24/06/1998.

## ART.1

### **CRITERI GENERALI PER L'IRROGAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.**

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b) Essi verranno adottati soltanto dopo che saranno stati esperiti tentativi di sensibilizzazione, di responsabilizzazione degli alunni e di persuasione al ravvedimento, anche con il coinvolgimento delle famiglie.
- c) La responsabilità disciplinare è personale, nessun alunno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente.
- e) Allo studente che abbia commesso qualche infrazione disciplinare è offerta, quando possibile, l'opportunità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, o in attività di natura culturale o sociale.
- f) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- g) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- h) L'irrogazione di una sanzione disciplinare è accompagnata sempre da opportune iniziative educative mirate a potenziare negli studenti il senso di appartenenza alla comunità scolastica e l'educazione alla legalità intesa come adempimento dei doveri che ineriscono al ruolo e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all'interno della comunità stessa.

## ART. 2

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

**a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.**

a1) Per assenze ingiustificate, per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale viene adottata la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta individuale sul diario o in classe sul registro di classe da parte del docente o, in caso di recidiva, dal dirigente scolastico al quale spetta di informare tempestivamente la famiglia e di chiederne la collaborazione e, in caso di ulteriore recidiva, la sospensione dalle lezioni da parte del consiglio di classe fino ad un massimo di giorni quindici in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa.

**b) Il comportamento degli studenti deve essere improntato a misura, convenienza, decoro, rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola.**

b1) Per comportamento sconveniente e indecoroso nei gesti o nell'abbigliamento che evidenzia mancanza di rispetto per se stesso e per gli altri e trasgressione delle regole della convivenza civile o che sia in contrasto con la misura e la convenienza propri di un ambiente educativo come la scuola o che pregiudichi la funzionalità della scuola, viene inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico, al quale spetta di informare la famiglia e di chiederne la collaborazione, e, in caso di recidiva, la sospensione fino a quindici giorni da parte del consiglio di classe in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa.

**c) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.**

c1) Per comportamento scorretto nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni viene inflitta l'ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico o la sospensione dalle lezioni da parte del consiglio di classe fino ad un massimo di giorni quindici in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione.

**Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza ai sensi del d.lgs.vo 626/94 dettate dal regolamento di**

**istituto ed impartite all'inizio di ogni anno scolastico.**

d1) Per comportamento trasgressivo nei confronti del piano per la sicurezza degli studenti nell'edificio scolastico viene inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonizione da parte del dirigente scolastico o quella della sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni da parte del consiglio di classe in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione.

**e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici in dotazione alla scuola e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.**

e1) Di eventuali guasti, ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro i quali li hanno provocati. qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento è effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura o le attrezzature danneggiate.

Nel caso di guasti, ammanchi o danneggiamenti di lieve entità ai quali abbia fatto seguito il risarcimento del danno, viene irrogata la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta sul registro di classe da parte del dirigente scolastico, al quale spetta di informare la famiglia e di chiederne la collaborazione.

Nel caso di recidiva o di guasti, ammanchi o danneggiamenti di notevole entità viene irrogata dal consiglio di classe la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni in misura proporzionale all'entità del danno e al risarcimento dello stesso.

Nel caso di danneggiamenti di particolare gravità ed entità viene irrogata dal consiglio di istituto la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni in misura superiore a quindici giorni e anche fino al termine dell'anno scolastico in misura proporzionale all'entità del danno e all'eventuale risarcimento dello stesso.

**f) È fatto divieto di fumare nei locali dell'istituto.**

f1) Per comportamento trasgressivo del suddetto divieto, previa adeguata sensibilizzazione sui rischi per la salute ed effettuazione di iniziative educative nell'ambito dell'educazione alla salute, viene irrogata dal dirigente scolastico la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta e, in caso di recidiva, quella della sospensione fino a quindici

giorni da parte del consiglio di classe, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa contro il fumo da parte del responsabile nominato dal dirigente scolastico.

**g) *Gli studenti devono rispettare rigorosamente il regolamento della scuola.***

**g 1)** Per i fatti che turbino il regolare andamento della scuola viene irrogata dal consiglio di classe la sanzione disciplinare della sospensione fino a quindici giorni in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione.

**h) *Gli studenti devono mantenere un comportamento rispettoso della persona, di tutte le libere espressioni religiose e delle istituzioni.***

**h1)** Per gravi offese alla persona, alla morale, alle libere espressioni religiose e alle istituzioni viene irrogata dal consiglio di istituto la sanzione della sospensione dalle lezioni, in proporzione alla gravità dell'infrazione, in misura superiore a quindici giorni e anche fino al termine delle lezioni.

**h2)** Quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, viene irrogata dal consiglio di istituto la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per una durata commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

**h3)** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, verrà disposto dal consiglio di istituto l'allontanamento dall'istituto con facoltà per lo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**h4)** Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, verrà irrogata dal Consiglio di Istituto la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico e, per i casi più gravi, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio.

***i) E' vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante la permanenza nell'istituto. I telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici devono essere disattivati e tenuti in fondo allo zaino.***

**i1)** Ai trasgressori viene ritirato l'apparecchio telefonico che viene riconsegnato ai genitori dal Dirigente Scolastico con l'invito a collaborare con la scuola per la sensibilizzazione dell'allievo al rispetto del divieto in considerazione del fatto che l'utilizzo predetto rappresenta un elemento di distrazione sia per l'alunno sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Viene inoltre irrogata dal dirigente scolastico la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta sul registro di classe.

**i2)** Nel caso di recidiva viene irrogata dal consiglio di classe la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, unitamente ad una sanzione pecuniaria pari a € 25,00 (venticinque) che vengono introitate nel bilancio dell'istituzione scolastica e utilizzate per la realizzazione di iniziative di educazione alla convivenza civile e di educazione alla legalità alle quali il trasgressore è obbligato a partecipare;

**i3)** Nel caso di utilizzo gravemente improprio o scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici, che comporti gravi offese alla persona, alla morale, alle libere espressioni religiose e alle istituzioni, violazione del diritto alla privacy e lesione della dignità personale viene irrogata dal consiglio di istituto la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola, in proporzione alla gravità dell'infrazione, per una durata superiore a quindici giorni e anche fino al termine delle lezioni;

**i4)** Nel caso in cui in conseguenza dell'utilizzo gravemente scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone viene irrogata dal consiglio di istituto la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per una durata commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo, ovvero l'allontanamento dall'istituto con facoltà per lo studente di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola, previa acquisizione del parere dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali.

**i5)** Nel caso in cui in conseguenza dell'utilizzo gravemente scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici siano stati commessi atti di particolare gravità, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi

per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, viene irrogata dal consiglio di istituto la sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione, per i casi più gravi, dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

**l) *Gli studenti non devono mettere in atto comportamenti che si configurino come atti di bullismo, cioè prepotenze tra pari in un contesto di gruppo.***

**11)** Per comportamenti continuativi e persistenti di bullismo, cioè di prepotenza o di prevaricazione fisica o verbale nei confronti delle compagne o dei compagni, mirate all'esclusione degli stessi dal gruppo dei pari, all'isolamento e alla discriminazione, viene irrogata dal consiglio di classe la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione fino a quindici giorni, con l'obbligo di intraprendere un'esperienza di volontariato mirata alla solidarietà nell'ambito di un progetto organizzato dalla scuola.

**12)** In caso di recidiva con gravi offese alla persona e lesione della dignità personale, o nel caso in cui siano stati commessi reati e vi sia pericolo per l'incolumità delle persone viene irrogato dal consiglio di istituto l'allontanamento dalla scuola per una durata anche superiore a quindici giorni commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

**13)** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, viene disposto dal consiglio di istituto l'allontanamento dall'istituto con facoltà per lo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**14)** Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni, fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

**15)** Le sanzioni disciplinari per mancanze commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte ai sensi del presente regolamento dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### ART. 3

#### PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

**a)** L'irrogazione di qualunque sanzione disciplinare, dall'ammonizione all'allontanamento dalla scuola, deve essere preceduta da una indagine istruttoria volta a reperire elementi concreti e precisi dai quali si possa desumere oggettivamente che l'infrazione disciplinare è stata commessa dallo studente incolpato.

**b)** L'indagine istruttoria viene avviata dal dirigente scolastico con la collaborazione del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione nonché dei collaboratori del dirigente scolastico, di norma entro tre giorni dal verificarsi dell'evento qualificato come infrazione disciplinare.

**c)** Nel corso dell'istruttoria viene informata tempestivamente la famiglia dello studente anche se maggiorenne, alla quale viene richiesto di collaborare con la scuola per l'accertamento dei fatti.

**d)** L'alunno incolpato viene invitato tempestivamente ad esporre le proprie ragioni, di norma entro tre giorni dall'evento.

**e)** Entro lo stesso termine sono invitati ad esporre gli elementi di conoscenza di cui dispongono altri studenti, docenti o genitori testimoni dell'evento o a conoscenza di particolari che possano essere utili per la ricostruzione dell'episodio.

**f)** Il contraddittorio, ove necessario, viene effettuato di norma entro quattro giorni dal verificarsi dell'infrazione alla presenza del dirigente scolastico, dei collaboratori e dei docenti che hanno rilevato l'infrazione.

**g)** La contestazione dell'addebito viene effettuata in forma verbale o scritta, in base alla gravità dell'infrazione, entro quattro giorni dall'evento.

**h)** A conclusione dell'istruttoria, di norma entro cinque giorni dall'evento qualificato come infrazione, viene irrogata dal dirigente scolastico l'ammonizione scritta per le infrazioni classificate sub a1), b1), c1), d1), e1), f1), i1) con contestuale notifica alla famiglia.

**i)** A seguito di recidiva nelle infrazioni previste sub a1), b1), c1), d1), e1), f1) nonché per le infrazioni previste sub g1), i2), l1), viene

convocato dal dirigente scolastico di norma entro sei giorni dall'evento qualificato come infrazione, il consiglio di classe nella composizione allargata a rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente da sanzionare o il genitore di quest'ultimo) e di successiva e conseguente surroga.

**j)** Il Dirigente Scolastico fornisce al consiglio di classe tutti i dati e gli elementi di fatto acquisiti tramite l'indagine istruttoria. nei casi più gravi e complessi l'organo collegiale potrà richiedere un'audizione dell'incolpato al fine di acquisire più direttamente elementi di valutazione.

**k)** Il Consiglio di Classe, valutati attentamente tutti gli elementi acquisiti tramite l'indagine istruttoria, tramite l'audizione dell'incolpato nonché tramite eventuali altre testimonianze, valutata la gravità dell'infrazione e la sua iterazione delibera l'irrogazione della sanzione disciplinare di allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni secondo un criterio di gradualità e proporzionalità.

**l)** Il provvedimento disciplinare viene elaborato entro il giorno successivo alla convocazione del consiglio di classe dal dirigente scolastico e deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione disciplinare evidenziando il rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della stessa.

**m)** Il provvedimento viene notificato all'interessato e alla famiglia di norma entro il giorno successivo alla delibera del consiglio di classe e comunque prima che abbia luogo l'allontanamento dalla scuola.

**n)** Per i periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni nel provvedimento sono specificate modalità di rapporto con lo studente e con i suoi genitori tali da preparare il rientro nella comunità scolastica.

**o)** Qualora, esperita l'indagine istruttoria, il dirigente scolastico valuti che per la sua gravità l'infrazione disciplinare commessa rientri nella fattispecie sub h1, h2, h4, i3, i4, i5 e che pertanto debba essere sanzionata con l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni, inviterà il presidente del consiglio di istituto a convocare l'organo collegiale per l'espletamento degli adempimenti di competenza.

**p)** Il Dirigente Scolastico fornisce al consiglio di istituto tutti i dati e gli elementi di fatto acquisiti tramite l'indagine istruttoria. l'organo collegiale valuta la sussistenza di due condizioni indispensabili per legittimare l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni:

- deve trattarsi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- deve esserci una concreta situazione di

pericolo per l'incolumità delle persone.

Il Consiglio di Istituto, valutati attentamente tutti gli elementi acquisiti tramite l'indagine istruttoria e tramite l'eventuale audizione dell'incolpato, valutata la sussistenza delle condizioni sopra precisate, delibera l'irrogazione della sanzione disciplinare di allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni in misura adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.

**q)** Il provvedimento disciplinare viene elaborato dal presidente del consiglio di istituto entro i due giorni successivi alla convocazione dell'organo collegiale e deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione disciplinare di allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni, evidenziando la gravità dell'infrazione o la situazione di pericolo.

**r)** Il provvedimento viene notificato all'interessato e alla famiglia, di norma entro due giorni dalla delibera da parte del consiglio di istituto e comunque prima che abbia luogo l'allontanamento dalla scuola.

**s)** Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 c.p.

**t)** Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni (ma non fino al termine delle lezioni) la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**u)** Le sanzioni disciplinari irrogate avranno incidenza sul voto di condotta quadrimestrale, il quale ai sensi del d.m. n° 137 del 1° settembre 2008, concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a sei decimi, determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

#### **ART. 4**

##### **IMPUGNAZIONI**

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
- L'Organo di Garanzia deve esprimersi nel termine di dieci giorni. qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata.

- L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

#### **COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO**

- L'Organo di Garanzia e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' composto di norma da altri tre membri effettivi: un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dei genitori.
- Oltre ai tre membri effettivi e' prevista rispettivamente la designazione per la componente docenti o l'elezione per la componente studenti e genitori di tre membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilita' o di dovere di astensione.
- Per la componente docenti la designazione del membro effettivo e del membro supplente e' effettuata dal consiglio di istituto con cadenza annuale.
- L'elezione del membro effettivo e del membro supplente sia per la componente genitori sia per quella studenti avviene tramite la presentazione di apposite candidature con il metodo delle liste contrapposte previsto dall'o.m. n° 215 del 15 luglio 1991.
- Per la componente studenti possono presentare la loro candidatura soltanto studenti maggiorenni.
- Poiche' i rappresentanti da eleggere sono due, ogni lista puo' comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere, cioe' fino a quattro candidati.
- L'elezione dei membri effettivi e dei membri supplenti viene effettuata in occasione della convocazione delle assemblee di classe in funzione elettorale che viene indetta ogni anno entro il 31 ottobre.
- I componenti dell'Organo di Garanzia sono rinnovati annualmente.

#### **FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO**

- L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" in prima convocazione per la validita' delle deliberazioni: nel caso di impossibilita' a partecipare di alcuni dei membri designati o eletti, di incompatibilita' o di dovere di astensione subentrano nell'organo stesso tre membri supplenti.
- Non e' ammessa l'astensione di nessuno dei membri effettivi o supplenti, subentrati regolarmente agli effettivi, relativamente a

nessuna deliberazione.

#### **ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

- Contro le decisioni dell'organo di garanzia interno alla scuola e contro le violazioni del regolamento di disciplina e' ammesso ricorso da parte degli studenti o da chiunque abbia interesse ai direttore dell'ufficio scolastico regionale.
- La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designato nell'ambito della comunita' scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
- L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.
- Il parere dell'organo di garanzia regionale e' reso noto entro il termine perentorio di trenta giorni. in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
- Si applica il disposto di cui all'art.16, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241.
- Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia Regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
- L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.
- Le sanzioni potranno essere eseguite pur in pendenza del procedimento di impugnazione; l'eventuale sospensione dell'esecuzione potra' essere deliberata dallo stesso organo che l'ha irrogata.

